m_amte.MATTM_.RIA REGISTRO DECRETI.R.0000063.08-06-2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto" indetta con nota del 18 febbraio 2019 con protocollo n. 3172/STA e concernente il "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela". Comune di Taranto.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 05/06/2020

Firmato digitalmente in data 08/06/2020 alle ore 12:53

retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso dal Comune di Taranto con nota del 18 gennaio 2019 con protocollo n. 8726, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1027/STA del 21 gennaio 2019 relativo ad un'area all'interno della Riserva Naturale Regionale Palude La Vela, parzialmente ricompresa nel sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 gennaio 2019 con protocollo n. 1454/STA con la quale:

- si chiede al Comune di Taranto di comunicare il regime vincolistico delle aree e l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela";
- si propone alla Regione Puglia di procedere con istruttoria comune, coordinata dal Ministero, sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" al termine della quale procedere con due provvedimenti separati, uno del Ministero per la parte all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale, uno della Regione per la parte all'esterno del sito;

Vista la nota del Comune di Taranto del 6 febbraio 2019 con protocollo n. 18457, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2371/STA del 7 febbraio 2019 nella quale sono riportati il regime vincolistico delle aree e l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela", e alla quale è allegata una nuova versione del Piano comprensiva degli allegati necessari all'espletamento della verifica sulla valutazione di incidenza ambientale;

Vista la nota del Comune di Taranto del 13 febbraio 2019 con protocollo n. 22553, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2886/STA del 13 febbraio 2019 nella quale è contenuta una integrazione a quanto comunicato nella nota di cui al punto precedente circa il regime vincolistico delle aree e l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2019 con protocollo n. 3172/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, concernente il "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela";

Vista la nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 febbraio 2019 con protocollo n. 4415, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4042/STA del 28 febbraio 2019, nella quale si evidenzia che, attesa la competenza della Regione Puglia sulla gestione della Rete Natura 2000 di cui fa parte l'area oggetto del "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" ed essendo stata presentata dall'Ente procedente la preventiva procedura di *screening* di incidenza,

l'avvio degli interventi previsti nel Piano è subordinato al rilascio del parere positivo nella richiamata procedura di valutazione di incidenza;

Vista la nota del Comune di Taranto del 4 marzo 2019 con protocollo n. 32022, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4215/STA del 4 marzo 2019, in merito alla conferenza di servizi decisoria concernente il "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela";

Visto il parere del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso con nota del 4 marzo 2019 con protocollo n. 1689, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4278/STA del 5 marzo 2019;

Visto il parere dell'INAIL sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso con nota del 20 marzo 2019 con protocollo n. 2778, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5498/STA del 20 marzo 2019;

Visto il parere dell'ARPA Puglia sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso con nota del 22 marzo 2019 con protocollo n. 21442, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5723/STA del 22 marzo 2019;

Visto il parere dell'ISS sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso con nota del 4 aprile 2019 con protocollo n. 11058, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 6954/STA dell'8 aprile 2019;

Visto il parere dell'ARPA Puglia sul "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso con nota del 10 aprile 2019 con protocollo n. 27515, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7134/STA dell'11 aprile 2019;

Vista la nota del Comune di Taranto del 15 aprile 2019 con protocollo n. 54964, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7365/STA del 15 aprile 2019, con la quale si forniscono alcune risposte alle osservazioni dell'ARPA Puglia;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2019 con protocollo n. 12093/STA con la quale si chiedono alla Regione Puglia informazioni circa la procedura d'incidenza ambientale;

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 115 del 18 marzo 2020, trasmesso dalla Regione Puglia con nota del 26 marzo 2020 con protocollo n. 4172, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22578/MATTM del 31 marzo 2020, che stabilisce che gli interventi previsti nel "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per esso individuati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 aprile 2020 con protocollo n. 24424/MATTM con la quale, al fine di acquisire il "sentito" del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le

prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela";

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Piano di caratterizzazione dell'Area Palude la Vela" trasmesso dal Comune di Taranto con nota del 18 gennaio 2019 con protocollo n. 8726, così come integrato dalla documentazione trasmessa dal Comune di Taranto con nota del 6 febbraio 2019 con protocollo n. 18457 e con nota del 13 febbraio 2019 con protocollo n. 22553, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
    1. il piano delle attività (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) deve essere concordato con l'ARPA Puglia in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
    2. la profondità di campionamento nei sondaggi deve essere rivista sulla base del modello concettuale, evidenze di campo e concordato con l'ARPA Puglia e comunque, come previsto dall'Allegato 2, Parte IV, Titolo Quinto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si deve prevedere che i campionamenti vengano condotti in terreno insaturo e spinti sino alla frangia capillare;
    3. al fine di mitigare l'impatto del piano sulla fauna di valore conservazionistico, il numero dei campionamenti previsti, da concordare con l'ARPA Puglia, deve essere ridimensionato in particolare nelle aree al di fuori del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale e nelle aree di maggior pregio naturalistico della Riserva. A tal fine deve farsi riferimento alla carta dell'idoneità faunistica dell'area protetta dove sono evidenziate le zone maggiormente interessate dalla presenza di fauna di valore conservazionistico. La mappa tematica, realizzata

utilizzando i dati e le informazioni rivenienti dal monitoraggio faunistico realizzato nell'anno 2018, è allegata alla determina della Regione Puglia n. 115/2020;

4. per le acque di falda, il set analitico deve essere integrato con la ricerca di fitofarmaci, vanadio, PCDD e PCDF, mentre per ciò che concerne i transetti all'interno del canale d'Aiedda si deve far riferimento ai parametri riportati negli standard di qualità ambientali previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 per la categoria "Acque superficiali interne";
5. i risultati analitici devono essere confrontati con le Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo Quinto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6. tutte le analisi devono essere eseguite da un laboratorio accreditato "ACCREDIA" e deve essere programmato un incontro dell'ARPA competente con il laboratorio al fine di definire nel dettaglio le metodiche analitiche;
7. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato dall'ARPA Puglia e devono comprendere:
   a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione (suolo e acque di falda), evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
   b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame, evidenziando gli analiti presenti;
   c) mappe di ubicazione dei piezometri e di diffusione areale dei contaminanti;
8. tutti gli elaborati richiesti (tabelle e grafici) devono essere forniti agli Enti di controllo in formato editabile (ad es.: xls, dbf, shp, dwg);
9. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi devono essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
10. laddove dovessero esser rilevati materiali di riporto di origine antropica (cfr. Legge 24 marzo 2012 , n. 28 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale") è necessario integrare le analisi con il test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all'Allegato 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo Quinto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nella fattispecie devono essere considerati tutti i parametri chimici inorganici della Tabella 2 oltre alla determinazione del vanadio;
11. nella valutazione dei rischi per i lavoratori addetti alle attività di caratterizzazione (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) devono essere considerati anche i rischi professionali connessi all'esposizione (ad es.: inalazione, contatto dermico, ingestione) alle sostanze pericolose potenzialmente presenti nei comparti ambientali indagati e devono essere previste le adeguate misure di prevenzione/protezione;
12. i piezometri previsti nel piano devono essere realizzati in aree facilmente accessibili dai mezzi motorizzati terrestri senza provocare danni alla vegetazione e in particolare agli Habitat palustri (utilizzando, per l'accesso, solo la viabilità sterrata se già presente). A tal fine, si deve far riferimento alla cartografia vettoriale della distribuzione di Habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia, approvato con DGR n. 2442 del 21/12/2018 e consultabile al link https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-abitat-e-specievegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html;

13. le indagini da effettuare nel periodo “più secco”, devono essere programmate, in accordo alla normativa vigente sul Sito Natura 2000 SIC IT9130004 “Mar Piccolo”, in concomitanza dei periodi in cui vi sia minore presenza di fauna onde evitare di recare disturbo con rumori e vibrazioni;
14. le attività di sondaggio devono essere eseguite al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo. Le attività in questione, altresì, devono essere supervisionate, durante la fase di cantiere, da parte di uno zoologo esperto di avifauna con comprovato curriculum vitae;
15. tutti i lavori devono essere condotti in maniera compatibile con l'ambiente in cui si opera e in tempo breve, e comunque con modalità e tempi atti ad arrecare il minor disturbo possibile al sistema ambiente. Di concerto con il Direttore della Riserva e con il faunista incaricato, si deve prevedere, all’avvio dell’attività di cantiere, una zonizzazione della campagna di rilevamento per premettere alla fauna di trovare rifugio nelle zone meno disturbate;
16. devono altresì, esser prese tutte le precauzioni del caso, affinché le macchine perforatrici procurino il minor disturbo possibile, sia sotto forma di rumore, che di vibrazioni ed emissioni; il Comune deve valutare di effettuare il monitoraggio acustico durante le operazioni di carotaggio;
17. le emissioni acustiche prodotte dai mezzi elettro-meccanici devono essere limitate e tali da non arrecare eccessivo disturbo all'avifauna;
18. i piezometri devono essere ben nascosti e accuratamente chiusi al fine di ridurre le situazioni di pericolo per la fauna;
19. al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti e altri idrocarburi in acqua o sui suoli, deve essere posta particolare attenzione all’esecuzione dei relativi rifornimenti ai mezzi meccanici e prevedere un controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici. Gli autocarri utilizzati per il trasporto devono essere revisionati e devono procedere a velocità ridotta;
20. deve essere garantita l’adozione di ogni idoneo intervento tecnico sia in fase di escavazione, mediante la posa in opera di rivestimenti provvisori che interessano l’intervallo di profondità della falda superficiali, sia in fase di completamento dei piezometri, mediante intasamento e/o cementazione definitiva dell’intercapedine tra rivestimento e pareti del perforo, relativamente allo stesso intervallo;
21. con riferimento alle condizioni di sicurezza idraulica, devono essere adottati adeguati gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a garantire protezione dell’opera e la tutela della falda interessata, assicurando che il boccaforo e ogni altra apparecchiatura siano allocati in appositi ambienti posti al di sotto del piano di campagna, protetti da idonei chiusini a perfetta tenuta stagna, in grado di assicurare l’isolamento idraulico dal terreno circostante e impedire l’immissione in falda di acque alluvionali superficiali potenzialmente inquinate;
22. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, deve essere predisposta l’Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota di APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642 (acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06” (www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio). La documentazione inerente alle prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l’eventuale Analisi di rischio che deve essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)